

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 luglio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 36.

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione)..... Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 23.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione. . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) – Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali. Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2009, n. 2.

Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 3.

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2009, n. 4.

Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto adige per l'esercizio finanziario 2009. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2009, n. 5.

Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009..... Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2009, n. 0274/ Pres.

Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'art. 6-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, «Disposizioni in materia di edilizia sostenibile». . . . Pag. 15



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.

Regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale). . . . Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59.

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2009, n. 60/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati). Pag. 27

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 13.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati. Pag. 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 17 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 10

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte), le parole: «non oltre il 31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno».

Art. 2.

Modificazione all'art. 15

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2008, le parole: «Entro il 15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 maggio».

Art. 3.

Modificazione all'art. 21

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2008, le parole: «entro il 15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 14 maggio».

Art. 4.

Modificazione all'art. 22

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2008, le parole: «per almeno il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno l'85 per cento».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 ottobre 2009

ROLLANDIN

09R0881

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 36.

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 17 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), la parola: «territorio» è sostituita dalla seguente: «comprendorio».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 2/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Direttore delle piste) — 1. L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'art. 9 della legge regionale n. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'art. 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 9.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'art. 9.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997, è inserito il seguente:

«2-bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteur-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

«2-ter. L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'art. 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 9.».

3. Dopo il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«2-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'art. 9.».



4. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«2-*quinqües*. L'abilitazione di cui al comma 2-*quater* è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 2/1997, è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'aver esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di *pisteur-secouriste* per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).»

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

«3-*ter*. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'art. 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei *pisteurs-secouristes*, con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'art. 4, comma 2-*quater*;

b) esercizio effettivo della professione di *pisteur-secouriste* con la qualifica di cui all'art. 4, comma 2-*ter*, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

3. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«3-*quater*. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'art. 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei *pisteurs-secouristes* nell'apposita sezione separata di cui all'art. 4, comma 2-*quater*;

b) esercizio effettivo della professione di *pisteur-secouriste* con la qualifica di cui all'art. 4, comma 2-*quater*, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

4. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«3-*quinqües*. L'ammissione ai corsi di abilitazione per *pisteur-secouriste* è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 6/1996.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 6


1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/1997, le parole: «con esperienza non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/1997 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'avvio della stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/1997, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di piste di sci all'atto dell'entrata in servizio.»



Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 2/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Obbligo di aggiornamento*) — 1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteurs-secouristes, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 8.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9 è verificato in sede di aggiornamento.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale 2/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Corsi ed aggiornamenti*) — 1. L'organizzazione del corso per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di accertamento linguistico sono assicurate dall'Amministrazione regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite l'associazione dei gestori di impianti a fune, l'associazione gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché l'associazione dei pisteurs e direttori di pista maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti, stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni all'Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono essere versate direttamente a questi ultimi.

3. In caso di effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes sono esonerati dall'effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur di cui all'art. 4, comma 2-bis, certificata dai gestori presso i quali hanno operato.

4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).»

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 8-bis

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 2/1997, come sostituito dall'art. 7, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (*Attestato di abilitazione*) — 1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1997, le parole: «piste di sci» sono sostituite dalle seguenti: «formazione delle professioni turistiche».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1997, è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 3-bis, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 8-bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'art. 5, comma 3-bis, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.»

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. L'iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 3-quinquies, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 8-bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'art. 5, comma 3-quinquies, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.»

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«1-quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo, effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell'attestato di abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'art. 8.»

Art. 10.

Inserimento dell'art. 9-bis


1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 2/1997, come modificato dall'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (*Tesserino di riconoscimento*) — 1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco.

2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante l'esercizio dell'attività.

3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche in caso di cancellazione dall'elenco regionale.

4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel comprensorio sciistico.»



Art. 11.

Inserimento dell'art. 9-ter

1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 2/1997, come introdotto dall'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. (*Sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali*) — 1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all'art. 9 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, oltre che nel caso di cui all'art. 7, comma 3, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi dall'elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche procede, con provvedimento del dirigente competente, alla cancellazione dell'interessato dall'elenco. La cancellazione è disposta anche in caso di cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato.

3. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'art. 8.»

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1997;
- b) il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997;
- c) i commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 è determinato in € 2.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16 (Interventi nel settore della politica del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso bilancio nell'obiettivo programmatico 1.3.2 (Comitati e Commissioni) al capitolo 64827 (Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 ottobre 2009

ROLLANDIN

09R0882

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 123 della Costituzione e dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.

Art. 2.

Costituzione e composizione del CAL


1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

2. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti di ogni provincia;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) un presidente di comunità montana;
- d) un presidente di unione di comuni;
- e) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia);
- f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a duemila abitanti;
- g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti.

3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'art. 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

- a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
- b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
- c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
- d) il presidente di Unioncamere Lombardia;
- e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;



f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.

5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Elezioni dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni

1. Il componente del CAL di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), è eletto dai presidenti delle comunità montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente può esprimere una sola preferenza.

2. Il componente del CAL di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), è eletto in base alle preferenze espresse dall'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, appositamente convocata da ANCI Lombardia. Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. ANCI sovrintende alle operazioni elettorali, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione.

3. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente alle graduatorie dei non eletti da utilizzare per le eventuali surrogazioni.

Art. 4.

Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL

1. I rappresentanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a duemila abitanti e dall'assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a duemila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell'ambito di liste concorrenti di candidati.

Art. 5.

Organi del CAL

1. Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea.

2. L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 6.

Presidente del CAL

1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), è eletto dall'assemblea di cui all'art. 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal componente più anziano di età.

2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio.

3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età.

4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età. -

5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo.

Art. 7.

Ufficio di Presidenza del CAL

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL.

2. L'ufficio di presidenza, eletto dall'assemblea di cui all'art. 5, comma 2, in un'unica seduta, è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita la tendenziale rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge e, in applicazione dell'art. 11, comma 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di entrambi i generi.

3. L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'art. 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'art. 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2.

5. L'ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.


Art. 8.

Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali.

2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.



4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili ad un componente dell'organo esecutivo dell'ente o della associazione di provenienza del delegante. La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo, del CAL.

5. Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo.

6. Il comma 5 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti.

7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.

Art. 9.

Regolamento interno del CAL

1. L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 10.

Funzioni del CAL

1. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto;

b) sensi dell'art. 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare;

c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato;

d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali;

e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'art. 59, comma 2, dello Statuto;

f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL.

3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata.

4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'art. 54, comma 3, dello Statuto.

5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.

Art. 11.

Esercizio delle funzioni

1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'art. 54, comma 9, dello Statuto.

2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre.

3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.

4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.

5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'art. 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'art. 8, comma 3, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento Consiglio regionale).

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dall'emanazione del decreto di scioglimento di cui all'art. 14, comma 4, sono abrogati:

a) i commi dal 16 al 29 dell'art. 1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).

Art. 14.

Disposizioni finali

1. In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla legge regionale 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL.

3. La Conferenza delle autonomie, di cui alla legge regionale 1/2000, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di cui al comma 4.

4. Alla data fissata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge regionale 1/2000.

Art. 15.


Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'art. 23 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 25/2007, si applica, per gli anni 2009 - 2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane)».

«6-ter. Il comma 6-bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b)».



Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 ottobre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/893 del 20 ottobre 2009).

09R0851

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 23.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel 1° S.O. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2009*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2008 che ha disposto l'incremento dell'importo delle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale IRPEF per l'anno 2006 di € 80.580.000,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato, la maggiore entrata di € 80.580.000,00.

2. È autorizzata la variazione di competenza e di cassa nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2009 di € 80.580.000,00 di cui:

a) € 33.262.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 136 «Imposta regionale sulle attività produttive»;

b) € 47.318.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 137 «Addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche».

3. In ragione della previsione della maggiore entrata di cui al comma 1, sono rese disponibili, per l'anno 2009, maggiori risorse di parte corrente per € 80.580.000,00.

Art. 2.

Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della legge regionale n. 34/1978

1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009:

a) alla funzione obiettivo 7.1 «Organi istituzionali» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.172 «Consultazioni popolari» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 28.000.000,00;

b) alla funzione obiettivo 7.1 «Organi istituzionali» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.169 «Funzionamento del Consiglio Regionale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 7.000.000,00;

c) alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.1.2.120 «Servizio ferroviario regionale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 3.000.000,00;

d) alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 14.080.000,00.

2. All'onere complessivo di parte corrente di € 52.080.000,00 per l'anno 2009, di cui al comma 1, si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 3.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle seguenti leggi di spesa per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Norma di legge	2009 competenza e cassa	2010 competenza	2011 competenza
legge regionale 13 agosto 2001 n. 14, art. 6, comma 35	27.000.000,00		
legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31	1.500.000,00		
Totale	28.500.000,00		

2. In relazione al rifinanziamento delle leggi di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2009, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 34/1978.

3. All'onere di parte corrente di competenza e di cassa di € 28.500.000,00 di cui al comma 1, per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 3.



4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 27.000.000,00;

b) alla funzione obiettivo 3.7 «Sistema agroalimentare e sistema forestale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 3.7.1.2.34 «Governance, sistemi agricoli e rurali» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 1.500.000,00.

Art. 4.

Patto di stabilità territoriale

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e all'art. 7-*quater*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. In applicazione del comma 1, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 1 e 2, nel rispetto dei seguenti principi:

a) flessibilizzazione delle spese per investimento;

b) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

4. La Giunta Regionale nel determinare le modalità applicative di cui al comma 3 coinvolge il Consiglio delle autonomie locali e, nelle more della sua costituzione, ANCI Lombardia e UPL.

5. In applicazione dell'art. 7-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 5/2009 come inserito dalla legge n. 33/2009 è istituito nel bilancio regionale un fondo la cui dotazione finanziaria è quantificata entro i limiti previsti dal medesimo articolo.

6. Il fondo di cui al comma 5 è finalizzato al finanziamento delle spese di investimento, escluse le spese di natura obbligatoria, le spese in annualità e a pagamento differito, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 novembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/898 del 27 ottobre 2009).

(*Omissis*).

09R0852

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) – Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 4 dopo la parola «interne» sono aggiunte le parole «, le quali sono vincolanti per gli enti delegati e per tutti gli altri soggetti che utilizzino il demanio delle acque interne;»;

b) le lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 7 sono abrogate;

c) al comma 3 dell'art. 7 le parole «lettere *b*), *c*)» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'art. 8 dopo la parola «accordi» sono inserite le parole «, anche interregionali, »;

e) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite in forma di consorzio, con le modalità di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, al quale possono aderire le province del bacino lacuale. »;

f) dopo il comma 2 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il consorzio per la gestione associata esercita, per i comuni consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni, anche di riscossione, di cui all'art. 7, comma 2. »;

«2-*ter*. I comuni non aderenti al consorzio di cui al comma 2-*bis* versano al consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale.»;

g) ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 le parole «gestioni associate» sono sostituite da «consorzi per la gestione associata»;

h) alle lettere *a*) e *b*) del comma 6 dell'art. 8 dopo la parola «demaniali» è aggiunta la parola «riscossi»;

i) la lettera *c*) del comma 6 dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«c) eventuali trasferimenti regionali integrativi di cui all'art. 13, comma 5.»;

j) dopo il comma 6 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. I consorzi di cui al comma 2 possono gestire, in base a convenzioni stipulate con la Regione, attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione. »;

«6-*ter*. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale riconosciuti in base a specifiche convenzioni sono:

a) Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;

b) Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;

c) Consorzio del Lario e dei laghi minori;



d) Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla;

e) Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese»;

k) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'ente preposto alla gestione del demanio, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione regionale competente.»;

l) il comma 2 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.»;

m) il comma 5 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«5. I proventi delle concessioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati, nella misura del 50 per cento, ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti alle concessioni demaniali. Tale percentuale, comprensiva dell'eventuale attività di raccolta dei canoni demaniali di cui all'art. 8, comma 2-ter, può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 70 per cento per i consorzi per la gestione associata, rappresentativi del 60 per cento dei comuni insistenti sul bacino lacuale di riferimento. La percentuale rimanente, di spettanza regionale, è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.»;

n) dopo la lettera k) del comma 2 dell'art. 16 è aggiunta la seguente:

«k-bis) un rappresentante dei consorzi di cui all'art. 8, comma 2.»;

o) il comma 1 dell'art. 80 è sostituito dal seguente:

«1. Il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale che fa parte del demanio pubblico di cui all'art. 822 c.c. è determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, anche per le concessioni già assentite. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area concessa secondo la tabella B e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata secondo la tabella C. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore dello spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. La Giunta regionale stabilisce, anche nell'ambito delle direttive di cui all'art. 4, comma 2, lettera h), particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico o, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a soggetti privati, anche con scopo di lucro, in grado di assicurare, attraverso progetti di valorizzazione del demanio ed idonei investimenti ritenuti particolarmente meritevoli sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, lo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. In tali casi, l'ente preposto alla gestione del demanio, applica la riduzione del canone ai sensi del presente comma secondo il coefficiente P di cui alle tabelle allegate, anche in aggiunta ad altre forme di riduzione eventualmente previste in applicazione dei criteri indicati nella presente legge, anche ove specificati nelle direttive di cui all'art. 4, comma 2, lettera h). I criteri per stabilire il carattere migliorativo del progetto, quale elemento necessario per la riduzione del canone, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopradette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con provvedimento della direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Nei porti regionali, i comuni o i consorzi per la gestione associata con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di

assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dagli artt. 26, 27, 28, 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).»;

p) dopo il comma 1 dell'art. 80 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.».

«1-ter. Dal 1° gennaio 2010 le tabelle A, B e C allegate alla presente legge sono sostituite dalle tabelle A, B e C introdotte dalla legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)). Fino alla data del 31 dicembre 2009 si applicano le tabelle A, B e C nel testo precedente la sostituzione di cui al presente comma.»;

q) il comma 2 dell'art. 80 è sostituito dal seguente:


«2. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale o, laddove non operanti, la Giunta regionale, possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegate. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. Ove la variazione sia decisa dal consorzio per la gestione associata, l'eventuale maggiore entrata è introitata dal consorzio medesimo. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l'applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del demanio delle acque interne, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, e con riguardo inoltre alle aree sottratte al demanio della navigazione interna come conseguenza di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l'ente preposto alla gestione del demanio applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione.»;

r) al comma 4 dell'art. 80 dopo la parola «febbraio» sono inserite le parole «o altra data stabilita dall'ente preposto alla gestione del demanio.»;

s) al comma 4 dell'art. 80 le parole «400 euro» sono sostituite dalle parole «500 euro»;

t) il comma 1 dell'art. 81 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e i consorzi per la gestione associata hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza, sempre che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso i comuni o i consorzi per la gestione associata decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio, purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e gli enti interessati regola i canoni d'uso dei posti barca che possono essere riscossi interamente dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti devono comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione sono regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.»;



u) il comma 1 dell'art. 82 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, e di quelle ripristinatorie dello stato dei luoghi, l'occupazione di spazi ed aree demaniali, lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione, oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento di una indennità di occupazione pari per ciascun anno di occupazione:

a) al valore del canone concessorio corrente, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il pagamento di quanto richiesto avvengano entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;

b) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;

c) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.

L'inoltro della domanda di regolarizzazione e il pagamento dell'indennità di cui al presente comma non costituiscono comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato.»;

v) al comma 2 dell'art. 82 le parole «il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale» sono sostituite dalle parole «i termini di cui all'art. 80, comma 4, »;

w) al comma 2 dell'art. 82 dopo la parola «ritardo» sono inserite le parole «, fino ad un massimo del 100 per cento.»;

x) il comma 3 dell'art. 82 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali di cui al comma 2 sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è dichiarata decaduta dall'ente preposto alla gestione del demanio. La decadenza è dichiarata anche qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 2. »;

y) dopo il comma 3 dell'art. 82 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute idonee nel caso concreto.»;

z) al comma 4 dell'art. 82 le parole «103 euro» e «1.033 euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «120 euro » e «1.200 euro.»;

aa) al comma 2 dell'art. 83 le parole «52 euro» e «516 euro» sono sostituite, rispettivamente dalle parole «60 euro » e «600 euro. »;

bb) al comma 3 dell'art. 83 dopo la parola «vigilanza» sono aggiunte le parole «e lo smaltimento è disposto dall'ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali. »;

cc) al comma 4 dell'art. 83 le parole «, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati» sono sostituite dalle parole «rimosse sono conservate»;

dd) al comma 5 dell'art. 83 le parole «è stato ritrovato il bene o il relitto» sono sostituite dalle parole «è stata ritrovata l'unità di navigazione» e la parola «almeno» è soppressa;

ee) i commi 4 e 6 dell'art. 84 sono abrogati;

ff) al comma 5 dell'art. 84 le parole «103 euro» e «1033 euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «120 euro» e «1.200 euro.»;

gg) al comma 4 dell'art. 85 le parole «52 euro» e «516 euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60 euro» e «600 euro.»;

hh) l'alinea del comma 1 dell'art. 87 è sostituita dalla seguente:

«1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:»;

ii) dopo l'art. 87 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 87-bis. (Residenze permanenti e attività commerciali) — 1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.

2. L'esercizio dell'attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all'alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:

a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie;

b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.

3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 120 euro a 1.200 euro.


Art. 87-ter. (Regole applicabili alla conferenza di servizi) —

1. Qualora per il rilascio di concessioni demaniali sia necessario acquisire pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni, l'ente preposto alla gestione del demanio indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004).

Art. 87-quater. (Definizione delle situazioni pregresse) — 1. Al fine di definire le situazioni debitorie pregresse rispetto alla data di entrata in vigore della legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)) favorendone quindi la regolarizzazione senza deprimere le attività economiche e sociali nel demanio delle acque interne, con esclusivo riferimento a quanto dovuto a titolo di canoni e penali, è consentito, a coloro che siano obbligati al pagamento all'ente preposto alla gestione del demanio, di versare una somma pari a quanto complessivamente dovuto a titolo di canoni, oltre agli interessi legali, alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata, previa rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente, alla data di entrata in vigore della legge regionale sopracitata, dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, avente ad oggetto la quantificazione dei canoni o la natura delle aree occupate od entrambe. La disposizione è applicabile alle occupazioni senza titolo in corso fino alla data del 15 luglio 2009.

2. Il pagamento di tale somma è rateizzabile, con versamento degli interessi legali, fino a dieci anni, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a totale garanzia degli importi dovuti. Le modalità di prestazione della polizza fideiussoria e di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata sono stabilite con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. Spetta all'ente preposto alla gestione del demanio quantificare per ciascun soggetto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ammontare della somma dovuta per estinguere il debito maturato nei confronti dell'ente stesso ed esistente alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata. In seguito all'avvenuto pagamento della somma indicata, l'ente preposto alla gestione del demanio rilascia una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento della somma complessivamente dovuta, precisando che, se i soggetti che si sono avvalsi della regolarizzazione agevolata non versano regolarmente quanto dovuto in relazione ad un eventuale nuovo rapporto concessorio di cui alla presente legge, le penali dovute per la morosità sono aumentate del 20 per cento. Tale conseguenza vale anche, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e ripristinatorie ordinariamente previste, per coloro che, nei successivi cinque anni dall'accoglimento della domanda di regolarizzazione agevolata, occupino abusivamente aree demaniali.



4. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 non vale quale titolo concessorio che può essere rilasciato solo successivamente all'avvenuta regolarizzazione; l'eventuale nuova concessione decorre dalla data in cui è avvenuto il rilascio, da parte dell'ente preposto alla gestione del demanio, della dichiarazione attestante l'adempimento di ogni obbligazione dovuta.

5. Il pagamento della somma nella misura determinata dall'ente preposto alla gestione del demanio ai sensi del comma 1 deve essere preceduto dalla definitiva ed incondizionata accettazione dell'accertamento della quantificazione del dovuto, nonché della estensione dell'area demaniale, come operata dall'ente preposto stesso ai fini, dell'ammissione al procedimento di regolarizzazione.

6. Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.»

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 novembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/897 del 27 ottobre 2009).

(Omissis).

09R0853

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2009, n. 2.

Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 27 del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di seguito denominato *Bollettino ufficiale*, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

Art. 2.

Validità degli atti pubblicati

1. Il *Bollettino ufficiale* è pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell'Amministrazione regionale.

2. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con modalità idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacità di divulgazione.

3. La pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* si presume conforme all'originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.

4. L'unico testo definitivo è quello pubblicato sul *Bollettino ufficiale* a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo digitale.

Art. 3.

Articolazione del Bollettino ufficiale

1. Il *Bollettino ufficiale* è pubblicato in quattro parti:
 - a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
 - b) parte seconda: atti statali e comunitari;
 - c) parte terza: avvisi legali;
 - d) parte quarta: concorsi ed esami.

Art. 4.


Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali

1. Nella parte prima sono pubblicati:
 - a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
 - c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
 - d) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della Regione;
 - e) gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui pubblicazione sia stabilita con legge regionale;
 - f) le richieste ed i risultati di *referendum* relativi a leggi regionali o provinciali;
 - g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della Regione, nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o tra le Province autonome.

Art. 5.

Parte seconda: atti statali e comunitari

1. Nella parte seconda sono pubblicati:
 - a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
 - b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze legislative o amministrative o ai comuni della Regione competenze amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della Regione o che rivestono per esse particolare interesse;
 - c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze ed i comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;



d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell'Unione europea che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della Regione o che rivestono per esse particolare interesse;

e) le sentenze, le ordinanze ed i comunicati attinenti a leggi o ad atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente della Corte costituzionale;

f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali.

2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti giudiziari.

Art. 6.

Parte terza: avvisi legali

1. Nella parte terza sono pubblicati i provvedimenti della Regione, delle Province autonome e degli altri enti pubblici, non destinati alla generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli avvisi e gli annunci la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.

Art. 7.

Parte quarta: concorsi ed esami

1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.

Art. 8.

Procedure concorsuali e selettive riservate

1. Con regolamento vengono definite le modalità di pubblicazione di atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale dipendente dalla Regione.

Art. 9.

Uso delle lingue tedesca e ladina

1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli artt. 4 e 5 vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea, concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.

2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell'art. 5, qualora interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri stabiliti nel comma 3.

3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.

5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma di legge o gli atti interessino la generalità dei cittadini.

6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle amministrazioni che richiedono la pubblicazione.

7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda, ai sensi degli artt. 4 e 5, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli uffici dell'ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti nel medesimo art. 5, di atti provenienti dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed amministrativi della Unione europea.

8. Nella parte terza l'atto oggetto di avviso legale è pubblicato nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico avente sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano o quando la pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l'avviso o l'atto riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l'avviso o l'atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.

9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.

10. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla commissione paritetica prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 10.

Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali

1. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei Bollettini ufficiali dei Ministeri.

Art. 11.

Diffusione del Bollettino ufficiale

1. La diffusione del *Bollettino ufficiale* avviene secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. La consultazione del *Bollettino ufficiale* sul sito web della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è permanente, libera e gratuita.

Art. 12.

Periodicità di comunicazione

1. Le prime tre parti del *Bollettino ufficiale* sono edite settimanalmente, a giorno fisso.

2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria in un giorno diverso da quello fisso.


3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

Art. 13.

Richieste di pubblicazione

1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura degli enti, uffici o delle persone interessate, all'Ufficio che cura la pubblicazione del *Bollettino ufficiale*.

2. La pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* avviene nel testo pervenuto all'ufficio competente, con le modalità definite dall'Amministrazione regionale.



Art. 14.

Correzione di errori ed omissioni

1. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 15.

Inserzioni gratuite e a pagamento

1. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:

a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle unioni di comuni, dalle comunità montane, dalle comunità di valle della Regione e dai comprensori;

c) le pubblicazioni degli statuti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), nonché l'estratto degli avvisi di selezione e di formazione di graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

d) la pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da amministrazioni comunali della Regione.

2. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita, è subordinata al pagamento dell'importo dovuto in base alle tariffe vigenti.

3. I testi da pubblicare a pagamento nella parte terza sono soggetti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Art. 16.

Tariffe

1. La Giunta regionale fissa le tariffe per le inserzioni e le altre pubblicazioni per le quali è richiesto il pagamento.

Art. 17.

Costi di redazione e di pubblicazione

1. I costi per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del *Bollettino ufficiale* sono a carico della Regione.

Art. 18.

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° luglio 2009.

Art. 19.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 (Norme relative alla pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione);

b) l'art. 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assettamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 giugno 2009

DURNWALDER

09R0883

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 3.

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009)

(Omissis).

09R0884

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2009, n. 4.

Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto adige per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009)

(Omissis).

09R0885

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2009, n. 5.

Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009)

(Omissis).

09R0886

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2009, n. 0274/ Pres.

Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'art. 6-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, «Disposizioni in materia di edilizia sostenibile».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 21 del 12 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 1-bis, comma 2, 6 e 6-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

Visto l'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo» che apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 23/2005 e che riconferma i contenuti dell'art. 6 introducendo la certificazione energetico-ambientale VEA degli edifici;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);



Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009 n. 2117 di approvazione del regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici», di cui all'art. 6-bis della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE VEA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DI CUI ALL'ART. 6-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 23, «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE».

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina la procedura di emissione della certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di seguito, denominata «certificazione VEA».

2. La certificazione VEA è basata sull'applicazione dei criteri di analisi e dei metodi di calcolo definiti nel «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio», di seguito denominato «Protocollo VEA», ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2005, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della predisposizione della certificazione medesima.

Art. 2.

Metodologia di calcolo della prestazione energetica

1. La metodologia di calcolo della prestazione energetica è prevista dalla normativa nazionale vigente di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e dalle relative linee guida per la certificazione energetica degli edifici (previste nell'Allegato A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009).

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale sviluppa un software per la certificazione VEA.

Art. 3.

Procedura per l'ottenimento della certificazione VEA

1. Ai fini dell'ottenimento della certificazione VEA, il soggetto pubblico o privato proprietario dell'edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione energetica, ai sensi dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), l'incarico di compilare le schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all'appendice A e B del Protocollo VEA previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 23/2005, riferendosi sia al progetto sia all'edificio realizzato.

2. Il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure, nel caso di attività edilizia libera, contestualmente all'inizio dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell'edificio di cui al comma 1.

3. La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.

4. Il soggetto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di ultimazione dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 192/2005, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192/2005, asseverata dal direttore dei lavori;

b) la certificazione VEA sull'edificio realizzato, sottoscritta dal soggetto certificatore.

5. In caso di edilizia libera, il soggetto proprietario dell'edificio o altri soggetti aventi titolo deve depositare la certificazione VEA dell'edificio in oggetto presso il Comune contestualmente alla fine dei lavori.

6. In caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso degli immobili, il soggetto proprietario deve depositare copia della certificazione VEA presso il Comune entro e non oltre 15 giorni dall'atto di compravendita.

Art. 4.

Certificazione VEA

1. Seguendo la traccia delineata negli «Schemi di processo per l'ottenimento della certificazione VEA», come da allegato 1, la certificazione VEA è redatta secondo il modello di «attestato di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale» di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 192/2005 e dell'art. 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, la certificazione VEA ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è comunque aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale:

a) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 115/2008, che interessino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'edificio;

b) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 115/2008, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 192/2005, la certificazione VEA relativa agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, è affissa nell'edificio certificato, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 5.

Targa di certificazione VEA

1. Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione e affigge sull'edificio medesimo la targa di certificazione VEA realizzata in conformità alle indicazioni espresse nell'allegato 3 al presente regolamento.



2. La targa è esposta sulla facciata esterna dell'edificio in una posizione che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

3. In caso di modifica della certificazione VEA, il soggetto proprietario dell'edificio provvede all'aggiornamento della targa.

Art. 6.
Controlli, accertamenti e ispezioni

1. Gli edifici certificati sono soggetti ai controlli (sia tecnici che amministrativi), accertamenti ed ispezioni previsti dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 192/2005. I controlli saranno effettuati dalla Regione, anche tramite enti o società specificatamente incaricati.

Art. 7.
Sistema informativo regionale

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2005 la Regione realizza un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico-ambientale degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia promossi dalla Regione e dagli Enti locali, anche per consentire il riconoscimento dei benefici ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge, quali, per esempio, certificati verdi, titoli di efficienza energetica o unità di emissione di CO₂;

b) creazione di un catasto energetico-ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonché all'omogeneizzazione sul territorio regionale delle modalità d'intervento dei Comuni.

Art. 8.
Norma transitoria

1. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 23/2005, la certificazione VEA sostituisce gli attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo n. 192/2005:

a) dal 1° gennaio 2010 per gli edifici pubblici e ad uso pubblico;

b) dal 1° giugno 2010 per gli altri edifici.

Art. 9.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

(Omissis).

09R0952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 gennaio 2010, n. 03/Pres.

Regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), il quale istituisce e disciplina i «volontari per la sicurezza»;

Precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 9/2009, al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:

a) le modalità esecutive del servizio svolto;

b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;

c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;

d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività;

Precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009, con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);

Vista altresì la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nonché il decreto del Ministero dell'interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94);

Preso atto che la proposta di regolamento è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1748 del 23 luglio 2009, al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/2009;

Visto che la proposta di regolamento è stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2731 del 3 dicembre 2009, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 settembre 2009 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 ottobre 2009, con il recepimento delle proposte di modifica ed integrazione intervenute a seguito dell'approvazione preliminare;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2731 del 3 dicembre 2009;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 – art. 5, commi 4 e 5.

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI «VOLONTARI PER LA SICUREZZA», IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMII 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di «volontari per la sicurezza» (nel prosieguo denominati «volontari»), di cui alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), in esecuzione dell'art. 5, commi 4 e 5.

2. L'impiego del volontariato è subordinato ad una conforme manifestazione di volontà degli Enti locali interessati ed è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009. In particolare, l'attività di volontariato è funzionale a sviluppare:

- a) la presenza e la visibilità dei Comuni nello spazio pubblico urbano;
- b) il collegamento tra i cittadini, la Polizia locale e gli altri servizi locali;
- c) il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2.
Requisiti personali e modalità di selezione

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A.

2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello di cui all'allegato D, devono essere presentate nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno, alla Regione, indirizzate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nonché, per conoscenza, al Comune di residenza.

3. Le domande devono contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
- b) l'indicazione, nell'ordine, dei requisiti personali indicati nell'allegato A, di cui i volontari devono essere in possesso al momento della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi;
- c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti:

Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;

- d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

4. La Regione, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio dei corsi di formazione di cui all'art. 3.

Art. 3.
Formazione

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono avviati alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento organizzati dalla Regione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e

delle capacità di cui all'allegato A. I corsi verranno tenuti, di norma, con cadenza semestrale.

2. I corsi, di cui sarà data ampia pubblicità, verranno organizzati per un minimo di venticinque partecipanti e dislocati sul territorio, anche a livello sub-provinciale, in modo da favorirne la frequenza.

3. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti dall'allegato B.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una relazione recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti e il profitto dei frequentatori, la Regione provvede a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco di cui all'art. 4.

5. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla suddetta attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'art. 2 e all'allegato A.

Art. 4.
Elenco regionale

1. È istituito l'elenco regionale per i volontari, di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009, articolato su sezioni comunali.

2. I volontari in possesso dei requisiti personali suddetti che superano i prescritti corsi formativi sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma a cura della Regione, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla Regione compete altresì la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici dalla struttura regionale competente in materia di Polizia locale, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato ai sensi degli articoli precedenti. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'elenco dei volontari è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta per i motivi di cui all'art. 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

Art. 5.
Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività

1. È disposta la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) accertata perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
- b) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
- c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli artt. 8 e 9;
- d) ogni altro abuso del titolo.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di cui all'art. 6, comma 2.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), è disposta la sospensione dell'attività per il corrispondente periodo di inabilità.

4. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare la cancellazione dal medesimo elenco.



CAPO III
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6.
Organizzazione operativa

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di Polizia locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento.

Art. 7.
Piano delle attività

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'art. 6, il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta:

a) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;

b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari.

3. Il piano di cui al presente articolo deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

Art. 8.
Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti

1. L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia locale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in alcun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, nè essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.

2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività:

a) informazione, educazione e supporto alla Polizia locale per la sicurezza stradale:

1) osservazione sull'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;

2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;

b) osservazione del territorio e prevenzione relativamente a comportamenti che appaiono palesemente atti a turbare la pacifica convivenza:

1) osservazione urbana ed extraurbana, per l'incolumità personale e l'integrità patrimoniale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa con gli enti gestori del servizio;

2) osservazione nei pressi degli edifici scolastici del territorio comunale, nonché durante il trasporto scolastico, allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni rispetto a possibili fonti di pericolo provenienti da terzi, o a diversi fenomeni di violenza nelle scuole;

3) osservazione durante manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo, al fine di favorire il coordinamento e la razionalizzazione delle azioni della Polizia locale concernenti il miglioramento della sicurezza urbana;

c) tutela del patrimonio pubblico:

1) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali;

2) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artistico-monumentali, nonché all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunità;

d) tutela ambientale:

1) osservazione faunistica e ambientale;

e) ausilio alle attività della Polizia locale:

1) collaborazione a progetti per la sicurezza urbana e per la prevenzione e diffusione della cultura della legalità;

2) primo soccorso in ausilio alle autorità e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento;

3) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'art. 5, della legge regionale n. 9/2009 e dal presente regolamento.

Art. 9.

Modalità di svolgimento del servizio di volontariato

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'art. 8, il volontario deve sviluppare una adeguata capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, finalizzata al rafforzamento delle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia stessa. Spetta alla Polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

3. È vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. È compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della Polizia locale.

4. Nei casi più gravi e connotati da urgenza, ovvero nei casi in cui la Polizia locale non possa assicurare un servizio di pronto intervento, salvo l'art. 383 del codice di procedura penale in merito alla facoltà di arresto da parte dei privati, è compito del volontario informare direttamente le sale operative delle Forze di Polizia dello Stato, dandone successiva comunicazione alla Polizia locale.

5. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di animali. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari:

a) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità;



b) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), che potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale, anche a beneficio di singole persone, percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, fornendo altresì l'assistenza eventualmente necessaria a chi si trovi in palese difficoltà o invochi il loro aiuto;

c) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, al fine di prevenire che i beni pubblici siano danneggiati;

d) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. d), percorrono il territorio, al fine di concorrere, tramite un adeguato svolgimento dei compiti di osservazione e segnalazione, alla tutela, al risanamento e alla valorizzazione ambientale;

e) per le attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla Polizia locale, ovvero forniscono il primo soccorso e la necessaria assistenza in attesa dell'intervento medico d'emergenza.

Art. 10. Dotazioni e abbigliamento

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, acquisiti i dati dagli Enti locali, la Regione provvede a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. Per ogni nucleo di volontari viene fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C, per le segnalazioni di cui all'art. 9. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione alle particolari esigenze operative.

3. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sé il tesserino di riconoscimento e a indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'art. 4.

Art. 11. Copertura assicurativa

1. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività ad essi attribuita, nonchè da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, della legge n. 266/1991.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13. Disposizione transitoria

1. I corsi di formazione per volontari da impiegare in attività analoghe a quelle di cui all'art. 8, avviati su iniziativa degli Enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere valutati come sostitutivi dei percorsi formativi di cui all'art. 3, previa eventuale integrazione del programma e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

2. A richiesta degli interessati, la Regione può riconoscere i corsi formativi già svolti negli anni precedenti, previa verifica della adeguatezza del programma formativo risultante dalla documentazione prodotta e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

(Omissis).

09R0951

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59.

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;

Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

1. La necessità di addivenire, in seguito all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all'adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentire l'identificazione attraverso appositi «microchip» ed utilizzare la «pet-therapy» per la cura di anziani e bambini.

2. Che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende sanitarie con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali), estendendo l'ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed alle attività che non risultavano altrimenti contemplate.

3. L'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto «esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano», come riconosciuto dal Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.

4. L'opportunità di dover riorganizzare la normativa regionale vigente in materia con apposita legge regionale che ricomprende la revisione e l'adeguamento della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), della quale infatti se ne dispone l'abrogazione.

5. Di addivenire ad una legge di principi generali a tutela del benessere degli animali che si proponga di combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che indichino i comportamenti corretti, nonchè sensibilizzino i proprietari verso una corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici garan-



tendo al contempo l'incolumità delle persone e il rispetto dell'animale e ponendo fine a pratiche disdicevoli, quali l'addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali; l'eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell'accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che intervenga nel complesso della materia riguardante la gestione, il trasporto e il commercio dell'animale rimandando le specifiche disposizioni al regolamento di attuazione della legge.

Si approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell'art. 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.

2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:

a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;

b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo;

c) i feti e gli embrioni animali.

3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo.

4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l'attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «interazione»: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari;

b) «convivenza»: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;

c) «necessità»: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;

d) «responsabile di un animale»: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

e) «attività di commercio»: lo scambio di animali a fini di lucro.

Capo II

TUTELA E CONTROLLO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 5.

Obblighi del responsabile

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:

a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;

b) garantisce le necessarie cure sanitarie;

c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;

d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;

e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;

f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;

g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

Art. 6.

Trasporto di animali

1. È consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:

a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;

b) vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;

c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

2. È vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.

3. Il regolamento di cui all'art. 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.



Art. 7.

Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.

2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

Art. 8.

Amputazioni

1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione di speroni e artigli;
- e) l'asportazione o la limatura dei denti.

2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

Art. 9.

Divieto di soppressione

1. È vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.

2. È consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'art. 41.

3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

Art. 10.

Sperimentazione su animali

1. La Giunta regionale tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.

4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l'individuazione di metodologie sperimentali alternative.

5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

Capo III

ATTIVITÀ CON IMPIEGO DI ANIMALI

Art. 11.

Addestramento ed educazione

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.

3. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.

4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL di riferimento.

5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda USL.

6. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della presente legge.

Art. 12.

Esposizione e vendita

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.


4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.

5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.

6. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

7. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.

8. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.



Art. 13.

Canili privati e pensioni per animali

1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all'articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 41.

Art. 14.

Mostre e spettacoli

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.

2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all'art. 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense.

3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. È consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.

5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell'azienda USL.

Art. 15.

Manifestazioni storiche e culturali

1. È istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali; a tale elenco, la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni.

2. Per le manifestazioni non iscritte nell'elenco di cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 41, anche in relazione allo svolgimento di competizioni di animali.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Attività e terapie assistite da animali

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda USL. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi.

Art. 17.

Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.

Art. 18.

Divieto di offrire animali in premio o vincita

1. È vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

Capo IV

CANI

Art. 19.

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 20.

Aree e percorsi destinati ai cani

1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 21.

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

Art. 22.

Norme igieniche

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.

2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.



Art. 23.

Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come «irrecuperabile» può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali.

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Capo V

PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO

Art. 24.

Istituzione dell'anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.

2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.

3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:

a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;

b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

Art. 25.

Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di «microchip» nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. L'inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.

3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

4. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce le caratteristiche dei «microchip», le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.

Art. 26.

Cani provenienti da altre regioni

1. I responsabili di cani già iscritti all'anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all'art. 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei «microchip» in uso nel territorio della Regione.

Art. 27.

Esezioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano:

a) ai cani appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia;

b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 28.

Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.

2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all'art. 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 41.

3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque una adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

Art. 29.

Servizio cattura

1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.

2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.

3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.

4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.

Art. 30.

Canili sanitari e rifugio

1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'art. 33.



2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli art. 31 e 32, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 41.

3. L'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani.

Art. 31.

Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.

2. Presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell'azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell'animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 41, in relazione all'art. 28.

4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2.

5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:

- a) infermeria;
- b) locale di degenza per gli animali;
- c) reparto ricovero per cuccioli;
- d) cucina;
- e) magazzino;
- f) servizi igienici per il personale addetto;
- g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.

7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all'art. 41.

Art. 32.

Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio

1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'art. 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.

Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all'art. 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.

3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.

4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.

5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:

- a) ambulatorio;
- b) magazzino;

c) cucina;

d) servizi igienici;

e) spogliatoi del personale.

6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'art. 41.

7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.

8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.

Art. 33.

Contributi ai comuni

1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all'articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.

2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.

Capo VI

COLONIE DI GATTI E CUSTODI DELLE COLONIE

Art. 34.

Colonie di gatti

1. Ai fini della presente legge, si definisce «colonia di gatti» un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico come previste dal regolamento presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.

3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'art. 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.



4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.

5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

Art. 35.

Custodi delle colonie di gatti

1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.

Capo VII

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 36.

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.

2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all'art. 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.

3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all'art. 23.

Art. 37.

Campagna di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare.

2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche di cui all'art. 22, la Giunta regionale promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

Capo VIII

COMMISSIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 38.

Commissione regionale per la tutela degli animali

1. È istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è composta da:

a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;

e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;

f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;

g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.

3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'art. 41.

4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l'articolazione interna.

5. La commissione istituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l'insediamento della commissione di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Capo IX

ASSISTENZA VETERINARIA

Art. 39.


Assistenza veterinaria

1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.

3. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.

4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 41.



Capo X

NORME FINALI

Art. 40.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00;

b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00;

c) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00;

d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, all'art. 9, comma 3, e all'art. 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00;

e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all'art. 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00;

f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00;

g) chiunque organizza mostre di animali di cui all'art. 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00;

h) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00;

i) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;

j) chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.

3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 è punita, con la sospensione dell'attività da uno a tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 è punita con la cessazione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

Art. 41.

Regolamento

1. La Giunta regionale approva la disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente € 200.000,00 a partire dall'anno 2009 sull'unità previsionale di base (UPB) 264 «Servizi di prevenzione - Spese correnti».

2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente € 40.000,00 a partire dall'anno 2009 sulla UPB 264 «Servizi di prevenzione - Spese correnti».

Art. 43.

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la legge regionale n. 43/1995 è abrogata.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo» relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 ottobre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 2009.

09R0816

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 ottobre 2009, n. 60/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 41 del 26 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo:

Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2007 n. 66 «Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati», e in particolare, l'art. 3;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 27 agosto 2009;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2009, n. 780;



Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 6 ottobre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2009, n. 922;

Considerato quanto segue:

1. la scelta di limitare la concessione del contributo alle forme associative già costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e fornite dei requisiti per l'incentivazione da questa prevista è dettata dal buon esito applicativo della stessa legge regionale n. 40/2001 e risponde al contempo all'intento di convogliare l'orientamento dei comuni verso una uniforme soluzione associativa, a tutto vantaggio anche di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa;

2. la scelta del criterio per l'individuazione delle aggregazioni cui attribuire il contributo è frutto del positivo riscontro delle prime annualità applicative della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), nonché della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);

3. sono previste norme transitorie per consentire una fluidità di transizione dalla disciplina vigente per le annualità 2007 e 2008, che consente ai comuni singoli l'accesso al contributo, alla disciplina a regime, che opta invece per la concessione del contributo alle sole gestioni associate;

4. in conformità a quanto osservato dalla Prima commissione consiliare nella seduta 5 ottobre 2009 è stato integrato l'art. 5 con l'inserimento di un limite massimo alla somma annualmente concedibile per singola aggregazione;

5. a fronte dell'osservazione mossa dalla Prima commissione consiliare nella citata seduta 5 ottobre 2009 si è mantenuto fermo il termine del 10 dicembre 2009 fissato nell'articolo 9 ritenendolo congruo, trattandosi di data comunque nota agli interessati perché coincidente con il termine disposto già dalla deliberazione della Giunta regionale n. 974/2007, che al punto 2 del paragrafo 6 dell'allegato A stabilisce detto termine in un anno dalla concessione del contributo, avvenuta con decreto dirigenziale n. 6090 del 10 dicembre 2008;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto (art. 3, comma 2)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), i requisiti, le condizioni e le modalità per la concessione e la quantificazione del contributo regionale di cui alla legge medesima alle forme associative di comuni, costituite per affrontare le situazioni di disagio delle comunità locali, causate da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità.

2. Disciplina altresì i casi e le modalità della revoca del contributo medesimo, e i casi in cui, in alternativa alla revoca, non si provvede alla concessione del contributo negli anni successivi.

Art. 2.

Individuazione delle aggregazioni destinatarie dei contributi (art. 3, comma 2, lettere a) e c)

1. Il contributo è concesso esclusivamente alle forme associative costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e che hanno i requisiti per l'incentivazione prevista dalla medesima legge regionale n. 40/2001 e dai provvedimenti attuativi.

2. Il contributo può essere attribuito se alla gestione associata partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale, che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni di disagio:

a) risultano tra i comuni già individuati come destinatari del contributo regionale secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge regionale n. 66/2007 e dei provvedimenti attuativi;

b) risultano nella graduatoria del maggior disagio valevole ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 39/2004.

3. Se alla gestione associata partecipa un comune facente parte di comunità montana o di unione di comuni, il contributo può essere concesso solo se l'ente responsabile della gestione è la comunità o l'unione.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 non sono richiesti per le aggregazioni di comuni che dimostrano di aver già operato congiuntamente nella gestione di tutto o parte dei contributi concessi per le annualità 2007 o 2008. In tal caso, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano ai restanti comuni del livello ottimale, della comunità montana e dell'unione di comuni, considerando solo i comuni medesimi.

Art. 3.

Contenuto della gestione associata (art. 3, comma 2, lettere a) e c)

1. Il contributo è concesso a condizione che la gestione associata compori lo svolgimento delle seguenti attività:

a) rilevazione delle situazioni di disagio derivanti da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità e dei servizi postali in cui versano i singoli territori dei comuni associati;


b) predisposizione di un programma di iniziative, di attività e di interventi volti a far fronte ai disagi rilevati in detti territori, approvato dall'organo individuato dall'atto associativo;

c) attuazione, in tutto o in parte, del programma;

d) supporto agli uffici comunali competenti per l'attuazione degli interventi e delle attività oggetto del programma, non attribuite all'ente responsabile della gestione associata;

e) assistenza agli organi politici dei comuni per le attività esterne attinenti alle situazioni di disagio rilevate o insorte;

f) e verifica annuale dell'attuazione del programma di cui alla lettera b), e in particolare: analisi, preventiva successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi degli interventi programmati i risultati conseguiti; identificazione degli eventuali fattori che hanno determinato il successo o la mancata la parziale attuazione delle iniziative, delle attività e degli interventi programmati. L'ufficio preposto elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate.



2. Il contributo non può essere concesso se il programma non è presentato e se l'atto associativo non prevede gli effetti dell'eventuale recesso del comune o dello scioglimento del vincolo associativo in relazione agli interventi in corso di realizzazione.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, il programma di cui al comma 1, lettera b), o un atto aggiuntivo dell'ente responsabile della gestione associata, indica espressamente le iniziative, le attività e gli interventi che sono considerati prioritari.

Art. 4.

Procedimento di concessione del contributo (art. 3, comma 2, lettera b)

1. Il procedimento di concessione del contributo di cui al presente regolamento si svolge con le medesime modalità che regolano la concessione del contributo di cui alla legge regionale n. 40/2001 e ai provvedimenti attuativi, vigenti al momento dell'avvio del procedimento stesso.

2. Nel corso dell'anno solare può essere avviato un solo procedimento di concessione del contributo del presente regolamento.

3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente può essere stabilito che la concessione del contributo di cui al presente regolamento avvenga unificando il procedimento con quello di cui alla legge regionale n. 40/2001 e ai relativi provvedimenti attuativi. In tal caso, il contributo di cui al presente regolamento è attribuito esclusivamente agli enti locali che risultano responsabili della gestione associata incentivata ai sensi della legge regionale n. 40/2001, fatto salvo il caso di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 5.

Misura del contributo (art. 3, comma 2, lettera c)

1. Per la definizione della misura del contributo, si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Il quaranta per cento delle risorse disponibili è attribuito con lo stesso sistema di calcolo utilizzato per la concessione del contributo di cui alla legge regionale n. 40/2001.

3. Il venti per cento delle risorse disponibili è attribuito in proporzione al numero dei comuni, che partecipano alla gestione associata, indicati all'art. 2, comma 2.

4. Il quaranta per cento delle risorse disponibili è attribuito per l'attivazione o il funzionamento dei centri multifunzionali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 66/2007, che risultino tra le iniziative individuate come prioritarie dal programma di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). Le risorse sono ripartite in misura eguale per ogni centro multifunzionale. In ogni caso, per l'attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali in uno stesso comune non possono essere attribuiti più di 10.000,00 euro. Le risorse che eventualmente residuano a seguito dell'attribuzione della quota di cui al presente comma integrano in proporzione le risorse da attribuire ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Le risorse attribuite sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1.

6. L'ammontare del contributo concesso all'ente responsabile per singola aggregazione non può comunque eccedere la somma di € 30.000,00 per ogni annualità.

Art. 6.

Disposizioni speciali sui centri multifunzionali (art. 3, comma 2, lettera c), numero 3)

1. Ciascun territorio comunale può essere considerato una sola volta ai fini dell'attribuzione del contributo di cui all'art. 5, comma 4. Si considera a tal fine il singolo comune presso il quale è prevista o è realizzata l'attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali.

2. Se un ente responsabile della gestione associata ha ottenuto la concessione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, di una somma inferiore a 10.000,00 euro per l'attivazione o il funzionamento di uno o più centri multifunzionali in un comune, la differenza gli può essere concessa nell'anno solare successivo ad integrazione del nuovo contributo, sempre che i comuni non abbiano individuato un diverso ente responsabile della gestione associata e sussistano le condizioni per la concessione in suo favore del nuovo contributo. Le somme così individuate sono concesse in via prioritaria e sono detratte da quelle sulle quali si opera nell'anno di riferimento la distinzione delle quote dell'art. 5, commi 2, 3 e 4.

3. Se in un procedimento è stata concessa la quota parte indicata dall'art. 5, comma 4, l'ente responsabile della gestione associata cui partecipa il comune presso il quale è prevista l'attivazione o il funzionamento del centro non può accedere al contributo, neanche relativo alle quote indicate dal medesimo art. 5, commi 2 e 3, se dalla relazione di cui all'art. 7 non risulta l'effettivo funzionamento o un avanzamento nella realizzazione del centro, ancorché il contributo già concesso risulti essere stato utilizzato integralmente per le altre attività di cui all'art. 3, comma 1. Il contributo può comunque essere nuovamente concesso, limitatamente alla quota parte indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, a decorrere dal terzo anno solare successivo a quello nel quale è stata concessa il contributo comprensivo della quota parte indicata dall'art. 5, comma 4.

Art. 7.

Relazione (art. 3, comma 2, lettera d), e comma 3)

1. Gli enti locali destinatari del contributo di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti dalla gestione associata. Si applicano le disposizioni previste per la presentazione delle relazioni sulle gestioni associate incentivate ai sensi della legge regionale n. 40/2001.

2. Ai fini dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 66/2007, la relazione indica altresì quanto del contributo concesso è stato utilizzato e la sua destinazione, in relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.

3. Se il contributo di cui al presente regolamento è stato concesso in tutto o in parte per l'attivazione o il funzionamento di centri multifunzionali, la relazione indica anche lo stato di avanzamento di iniziative, attività e interventi a ciò preordinati.

Art. 8.

Revoca e non corresponsione del contributo (art. 3, comma 2, lettera e)

1. Il contributo concesso ai sensi del presente regolamento è revocato quando si è provveduto alla revoca totale del contributo concesso, per la medesima gestione associata, ai sensi della legge regionale n. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi. La revoca di entrambi i contributi può essere contestuale. Il presente comma si applica solo se entrambi i contributi sono stati concessi nello stesso anno solare per la medesima gestione associata.



2. Se nel corso di un anno solare nel quale è concesso il contributo di cui al presente regolamento non è stato concesso, per la medesima gestione associata, anche il contributo di cui alla legge regionale n. 40/2001, la revoca del contributo di cui al presente regolamento avviene con autonomo procedimento, negli stessi casi e con il medesimo procedimento previsti per la revoca dei contributi di cui alla legge regionale n. 40/2001.

3. Si provvede altresì alla revoca totale del contributo, con il procedimento richiamato dal comma 2 del presente articolo, se dagli atti in possesso della struttura regionale competente risulta che il contributo di cui al presente regolamento è stato utilizzato interamente per attività diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1.

4. Quando non si provvede alla revoca ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui al presente regolamento non è concesso:

a) se è stato avviato un procedimento di revoca del contributo di cui al presente regolamento o del contributo di cui alla legge regionale n. 40/2001, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, quantunque non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca;

b) se dagli atti in possesso della struttura regionale competente, che deve provvedere alla concessione, risulta che il contributo del presente regolamento, concesso nel precedente procedimento in cui è stata considerata la gestione associata, non è stato totalmente utilizzato o è stato utilizzato solo parzialmente per le finalità di cui all'art. 3, comma 1; il contributo potrà essere nuovamente concesso in un procedimento successivo solo se sarà data dimostrazione dell'utilizzo totale, esclusivamente per le attività di cui all'art. 3, comma 1, del contributo precedentemente concesso.

5. Nel caso previsto dal comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, il contributo è comunque revocato, nella parte non utilizzata per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, se non è stata data dimostrazione del suo integrale utilizzo decorsi tre anni dalla data di concessione.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali (art. 3, comma 2)

1. Per l'anno 2009 il contributo è concesso agli enti responsabili di gestione associata attivata entro il 10 dicembre 2009, che presentano domanda alla data medesima, nella forma della trasmissione della documentazione comprovante l'effettività della gestione associata di cui all'art. 3, comma 1; possono essere considerate le iniziative programmate, contenute nell'atto associativo. La domanda non è necessaria se la gestione associata è stata proposta a contributo nell'ambito del procedimento di incentivazione di cui alla legge regionale n. 40/2001 relativo all'anno 2009.

2. Il termine per la presentazione della relazione finale da parte dei comuni che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 66/2007, hanno beneficiato del contributo per l'anno 2008 e partecipano all'aggregazione che richiede o ottiene il contributo del presente regolamento per l'anno 2009, è fissato al 10 dicembre 2009. Nei confronti del comune beneficiario del contributo per il 2008 si applicano le disposizioni sulla revoca previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 66/2007, anche se l'atto associativo ha stabilito che tutta o parte della somma concessa per l'anno 2008 è assegnata all'ente responsabile della gestione associata. Se dalla relazione del comune risulta l'utilizzazione del contributo per finalità diverse, nell'anno 2010 le iniziative, le attività e gli interventi eventualmente relativi al territorio di detto comune non sono considerati ai fini della concessione del contributo per la gestione associata.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 ottobre 2009

MARTINI

09R0817

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 13.

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto


1. In attesa del regolamento di cui all'art. 15 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 15, comma 1, lettera *g)* della citata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa, relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

Art. 2.

Criteri per il rilascio di concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati e per la delocalizzazione dei relativi impianti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4/2008 e al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, la struttura regionale competente in materia rilascia concessioni demaniali nei siti costieri riparati, sulla base dei limiti previsti dal medesimo articolo nonché dei seguenti criteri:

a) accertare che gli impianti e le relative attrezzature non ostacolino la sicurezza della navigazione in mare e siano compatibili con il pubblico uso della zona interessata;



b) verificare il rispetto di eventuali prescrizioni ambientali e archeologiche;

c) dare priorità ad impianti che garantiscano la maggiore tutela dell'ambiente costiero circostante, in particolare attraverso l'utilizzo di strutture ed attrezzature amovibili e tecniche innovative e biologiche volte al miglioramento e alla sostenibilità ambientale;

d) dare la preferenza alle istanze di rinnovo di concessioni già rilasciate rispetto alle istanze di nuove concessioni;

e) preferire, in caso di richieste di concessione concorrenti, la richiesta che offra maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione.

2. Qualora le concessioni demaniali rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 non siano conformi ai criteri e ai limiti di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contenere l'impatto ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4/2008, dispone, sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4/2008, la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina interessati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

3. Nel sito riparato di Gaeta le concessioni per la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina hanno una durata di tre anni a decorrere dall'inizio della sperimentazione degli allevamenti ittici, che deve iniziare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le suddette concessioni non sono rinnovabili e alla scadenza del termine di tre anni le stesse possono essere rinnovate nei siti individuati off shore e già assegnati per effettuare la sperimentazione degli allevamenti ittici. Le aree oggetto delle concessioni per la sperimentazione sono individuate sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 3.

Criteri per il controllo, il monitoraggio e la verifica delle concessioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina nei siti costieri riparati

1. La Regione, al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, attraverso la struttura regionale competente e d'intesa con gli altri enti competenti, procede a monitorare ed a verificare, attraverso controlli periodici almeno biennali, gli impianti di acquacoltura oggetto di concessione, secondo criteri volti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale, anche al fine di evitare aumenti abusivi delle superfici concesse e per tutelare la sicurezza della navigazione in mare ed il pubblico utilizzo delle zone interessate.

2. Al fine di favorire la compatibilità ecologica degli impianti di acquacoltura marina, nonché la salubrità dei loro prodotti e la salute dei cittadini, in conformità agli indirizzi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2008, le concessioni di cui all'art. 2 sono rilasciate previa valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.


Roma, 4 agosto 2009

MARRAZZO

09R0919

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 7 3 1 *

€ 2,00

